

Comune di Barge (Cuneo)

Statuto Unione montana Barge-Bagnolo.

Titolo I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. L'Unione Montana BARGE-BAGNOLO nel prosieguo denominata "Unione" è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di qui in avanti indicato come T.U. EE.LL., per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente Statuto e negli atti di attuazione da questi previsti.
2. L'Unione è Ente Locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della Legge nazionale e regionale, nonché delle norme del presente Statuto.
3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2

Finalità

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
2. L'Unione esercita le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, così come definite e precisate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/03/2014, n. 3; dette funzioni possono essere esercitate in convenzione con altre unioni montane; delle funzioni effettivamente esercitate in esecuzione del presente comma viene eseguita formale ricognizione tramite deliberazione da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti che non richiede modificazione statutaria.
3. L'Unione, inoltre, può esercitare:
 - a) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite unione
 - b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, devono essere esercitate in forma associata.
4. L'attribuzione di ulteriori servizi e funzioni all'Unione avviene con deliberazione da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti, senza che l'aggiunta costituisca modificazione statutaria.
5. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
6. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
7. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

- b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti;
- d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'Ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed organizzazioni;
- e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
- f) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle Autonomie locali.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 4

Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tributi, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali alla rappresentatività negli organi collegiali dell'Unione ovvero secondo gli atti di attuazione previsti in sede di trasferimento di singole funzioni o servizi.
5. Le modalità ed i tempi dei trasferimenti di cui al comma 4 sono dettati dallo Statuto ovvero dagli atti di attuazione e sono disposti sulla base di idonea certificazione del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

Art. 5

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Barge in Piazza Garibaldi, 11 presso la sede municipale. La variazione dell'indirizzo della sede è attuata con deliberazione del Consiglio e non costituisce modifica statutaria.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio dell'Unione per la pubblicazione delle deliberazioni e degli avvisi.
5. L'Unione ha un proprio sito internet istituzionale su cui avvengono tutte le pubblicazioni digitali previste dalla legge.

6. Nella fase costituente l'albo pretorio ed il sito internet istituzionale dell'Unione sono ospitati in specifica sezione dedicata di quelli del Comune di Barge.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione Montana BARGE-BAGNOLO e con lo stemma approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione con la medesima maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati a soggetti diversi dei Comuni membri salve espressioni e motivate autorizzazioni concesse con deliberazione della Giunta.

Art. 7

Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con le procedure e la maggioranza previste dall'art. 32, comma 6, T.U. EE.LL. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli Comunali di tutti gli Enti aderenti, compreso l'istante, approvino l'eventuale nuovo Statuto dell'Unione, a meno che lo Statuto sia approvato senza modificazioni contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare di cui al comma 1.
3. È data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'Ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 8

Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti abbia, e con le procedure e la maggioranza previste dall'art. 32, comma 6, T.U. EE.LL., deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo art. 13.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
4. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.U. EE.LL., quando il Consiglio non sia più ricostituito.
5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, al netto dei contingenti che sono stati preventivamente definiti con gli atti di conferimento.

Art. 9

Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato e con le procedure e la maggioranza previste dall'art. 32, comma 6, T.U. EE.LL..
2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.
3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi, fatta eccezione per quegli oneri la cui assunzione sia causa del recesso.
4. È consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che avessero successivamente a realizzarsi.
6. In caso di documentato stato di necessità del Comune recedente o di imposizione legislativa i termini di cui al precedente comma 2 possono essere ridotti con deliberazione del Consiglio dell'Unione da adottare con la medesima maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati prevista dal precedente art. 7, comma 1; nel medesimo atto il Consiglio regola i rapporti finanziari inerenti l'esercizio in corso.

Art. 10

Attività regolamentare

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il Regolamento di contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.
3. Il precedente comma 2 si applica per tutti i regolamenti necessari al funzionamento dell'Unione.

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) il Consiglio
 - b) il Presidente
 - c) la Giunta.

Capo I - IL CONSIGLIO

Art. 12

Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente, dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Agli stessi Amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Capo IV del T.U. EE.LL.

Art. 13

Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali.
2. Il Consiglio è composto dal Sindaco, tre consiglieri di maggioranza ed un consigliere di minoranza di ogni Comune partecipante.
3. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i rappresentanti a cui ha diritto tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.
4. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato presso il Comune che li ha nominati e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune stesso.
5. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa surroga nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 14

Consiglieri

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla Legge per i Consiglieri Comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.
5. I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono regolate dall'art. 38, comma 8, T.U. EE.LL..

Art. 15

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Il Consiglio adotta il Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso.
3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni e servizi la propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli Comunali nonché quelli attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Delibera, inoltre, il trasferimento di nuovi servizi entro il 30 giugno di ogni anno, recependo le deliberazioni di cui all'art. 2, comma 4.
3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
4. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente Statuto.
5. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del Presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso.
6. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza di tutti i membri del Consiglio.
8. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, ovvero entro trenta giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
9. Le sedute di cui al comma 5 sono presiedute dal Sindaco del Comune più popoloso.

Art. 17

Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.
3. Il Regolamento disciplina i quorum strutturale e funzionale ed ogni altra modalità per la convocazione e la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Capo II - IL PRESIDENTE

Art. 18

Elezione e cessazione

1. Presidente dell'Unione è uno dei Sindaci dei Comuni fondatori.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

3. Il Presidente dura in carica per un periodo di anni uno e nelle more dell'elezione del proprio successore e non può superare la durata del proprio mandato di Sindaco; l'elezione del Presidente è vincolata al criterio di alternanza tra i Sindaci dei Comuni fondatori.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente.

Art. 19

Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato
 - b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente
 - c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei Programmi dell'Ente
 - d) nomina, sentita la Giunta, il Segretario dell'Unione e lo revoca secondo il disposto dell'art. 100 T.U. EE.LL.
 - e) nomina, sentita la Giunta, il Direttore Generale e lo revoca secondo il disposto dell'art. 108 T.U. EE.LL.
 - f) affida gli incarichi ad alto contenuto fiduciario per consulenze esterne, ivi compresa l'assistenza legale, sentita la giunta e nell'osservanza di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
 - g) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge
 - h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta
 - i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo
 - j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali, del Segretario e del Direttore Generale.

Art. 20

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il componente della Giunta che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

2. La carica di Vicepresidente spetta al Sindaco dei Comuni fondatori che non ricopre quella di Presidente.
3. Quando il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più giovane.

Capo III - LA GIUNTA

Art. 21

Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti, o assessore da questi ultimi delegato anche in via permanente.
2. La composizione può essere integrata da Assessori Aggiunti designati dai Sindaci e nominati dal Presidente, salvo in ogni caso il limite massimo complessivo di componenti, ex art. 47, comma 1, T.U. EE.LL., oltre al Presidente.
3. Gli Assessori Aggiunti sono scelti tra gli Assessori comunali dei Comuni aderenti e sono componenti a pieno titolo dal momento della nomina.
4. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'Ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, e, in ogni caso, al venir meno della carica di sindaco; il venir meno della carica di sindaco caduca automaticamente anche l'eventuale delega.

Art. 22

Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla Legge e dallo Statuto
 - b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentare al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili di Servizio
 - c) ad adottare i Regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei CCNL ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai Servizi
 - d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita
 - e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti ad altri soggetti.

Art. 23

Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla Legge e dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I - LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24

Principi e criteri di gestione

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario, dal Direttore Generale e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La tecnostruttura indicata al comma 2 esercita, ai sensi della Legge, dello Statuto e del Regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 25

Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, riservando l'assoluta priorità a quelli dei Comuni dell'Unione e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. I Regolamenti disciplinano l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa quali l'organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati, e l'analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture.
4. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
 - a) personale proprio
 - b) personale comandato dai Comuni
 - c) personale distaccato dai Comuni
 - d) personale convenzionato con i Comuni
 - e) personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa
 - f) personale transitato dai Comuni in seguito a cessione del ramo di azienda relativo
 - g) personale convenzionato con altre Unioni Montane

- h) personale attribuito, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni statali o regionali.
5. L'Unione si avvale, di norma, prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti.
6. L'Unione può assumere personale a tempo indeterminato, in oltre a quello eventualmente trasferitole da ogni singolo Comune, a condizione che il relativo onere non costituisca impegno finanziario ulteriore per i Comuni aderenti.
7. Nel caso in cui assunzioni a tempo indeterminato costituiscano ulteriore impegno finanziario per i Comuni aderenti la Giunta dell'Unione approverà una proposta che determini la maggiore spesa, il suo riparto tra i Comuni membri e la destinazione del nuovo personale in caso di recesso di Comuni o di scioglimento dell'Unione; si potrà procedere alle assunzioni solo previa adesione di ciascuno dei Comuni membri mediante deliberazione della rispettiva Giunta Comunale.

Capo II - IL SEGRETARIO, IL DIRETTORE GENERALE ED I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 26

Segretario

1. Il Presidente si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio, salvo quando il Presidente abbia nominato il Direttore Generale.
3. La nomina è compatibile con altro impiego, anche pubblico.
4. Il Sindaco del Comune più popoloso nomina il Segretario per la fase costituente che rimane in carica sino all'elezione del Presidente dell'Unione di cui al precedente art. 16, comma 5.
5. Il Presidente può nominare tra i funzionari dell'Unione o tra i Vicesegretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento ove il regolamento degli Uffici e dei Servizi e la dotazione organica non prevedano altrimenti.
6. Tanto per Segretario che per il Vicesegretario è ammesso il ricorso a convenzione con altre Unioni Montane ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 27

Direttore Generale

1. Il Presidente può nominare il Direttore Generale, scegliendo tra i soggetti, anche in quiescenza, in possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali della P.A., in servizio preferibilmente in almeno uno dei Comuni aderenti, con contratto a tempo determinato di durata non superiore al mandato della Giunta, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, il Presidente disciplina i rapporti tra il medesimo ed il Segretario nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
2. Nel provvedimento di nomina viene stabilito il compenso.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a) T.U. EE.LL., nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 dello stesso T.U. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario dell'Unione.
4. La nomina è compatibile con altro impiego, anche pubblico.

5. É ammesso il ricorso a convenzione con altre Unioni Montane.

Art. 28

Comitato di direzione e conferenza dei servizi

1. I Segretari ed i Vicesegretari dei Comuni aderenti all'Unione sono riuniti in Comitato di Direzione per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi, degli organi di controllo interno e del Direttore Generale (ove nominato), in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'Ente.
2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i componenti della Giunta ed i Responsabili di Servizio dell'Unione.
3. I Responsabili di Servizio sono riuniti in conferenza per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'Ente.
4. La conferenza è convocata e presieduta dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il Presidente ed i componenti della Giunta.
5. Il funzionamento e le competenze della Conferenza sono stabiliti dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 29

Responsabili di Servizio

1. I Responsabili dei Servizi, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.
2. Ai Responsabili dei Servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I Responsabili preposti ai singoli Servizi dell'Ente rispondono, anche mediante l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 T.U. EE.LL., tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
4. I responsabili di servizio sono nominati dal Presidente, sentita la Giunta e il Direttore Generale, se nominato, secondo quanto previsto dalla legge e precisato nel Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 30

Incarichi di Responsabilità e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, su proposta del Direttore Generale, se nominato, può prevedere la copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, ferma restando l'applicazione dell'art. 19, comma 3, lett. f).

Capo III - I SERVIZI

Art. 31

Gestione dei Servizi

1. L'Unione gestisce i Servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli Enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei Servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 32

Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri Enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto delle gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali, ed in altri Enti durano in carico per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

Capo IV - IL CONTROLLO INTERNO

Art. 33

Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economia della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
 - b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario contabile;
 - c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
 - d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 34

Organo di revisione dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.
2. L'organo è nominato secondo quanto previsto dalla legge per i revisori degli Enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
3. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di Servizio dell'Ente, che ha l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia Ente; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.
5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.
6. Per l'esercizio delle funzioni dell'organo di revisione è ammesso, ove la legge non lo escluda, il ricorso a convenzioni tanto con i Comuni membri quanto con altre Unioni Montane.

Art. 35

Controllo interno di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è disciplinato dal Regolamento di Contabilità e da altre eventuali disposizioni specifiche in materia dettate nell'osservanza dei principi dettati dall'ordinamento in materia.

Art. 36

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione è disciplinato dal Regolamento di Contabilità e da altre eventuali disposizioni specifiche in materia dettate nell'osservanza dei principi dettati dall'ordinamento in materia.

Art. 37

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni del Segretario, del Direttore Generale (ove nominato) e dei Responsabili di Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione da parte di apposito nucleo di valutazione.
2. La composizione e la nomina del nucleo, il sistema ed il procedimento valutazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dalla Giunta e da altre eventuali disposizioni specifiche in materia dettate nell'osservanza dei principi dettati dall'ordinamento in materia.
3. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) conoscenza dell'attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

4. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori ed è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei valutati, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 38

Esecutività e controllo delle determinazioni

1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio finanziario e sono soggette all'obbligo della comunicazione alla Giunta.

Titolo IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39

Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa e adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l'attività dell'Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 40

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di Programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri Enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.

2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all'accordo.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 34 del T.U. EE.LL..

Titolo V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - LA PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITÀ DELL' UNIONE

Art. 41

Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 42

Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 43

Proposte di atti deliberativi

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il venti per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
4. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Capo II - ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44

Accesso

1. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il Regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Regolamento.
6. Il Regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. È in ogni caso fatta salva la facoltà per l'Ente di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 45

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Ente o degli altri Enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo, nei limiti espressi dall'art.44.
4. È fatta salva la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo i limiti di legge.

Titolo VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 46

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. È ammessa l'iniziativa di almeno il trenta per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con le procedure di cui all'art. 6 del T.U.EE.LL..
4. Lo statuto modificato è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
5. Le modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all'albo pretorio informatico dell'Ente dello statuto modificato. È comunque fatto salvo il termine iniziale di ammissione di un nuovo Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Statuto.
6. Lo Statuto modificato viene inviato ai Comuni aderenti per la presa d'atto da parte dei rispettivi Consigli; la presa d'atto non costituisce fase integrativa dell'efficacia.

Art. 47

Regolamenti

1. L'Unione emana Regolamenti:
 - a) nelle materie ad essa demandate dalla Legge o dallo Statuto
 - b) in tutte le altre materie di competenza.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati del T.U. EE.LL. e del principio di sussidiarietà.
3. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

4. Nelle more dell'adozione di Regolamenti propri vige quanto previsto dal precedente articolo 10, commi 2 e 3.

Art. 48

Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Il mero recepimento da parte dello Statuto di variazioni legislative non è soggetto alle procedure ed alle maggioranze richieste dall'art. 32, comma 6, del T.U. EE.LL..
3. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto regola la fase costituente ed entra pienamente in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione.